



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 241 del 24/08/2017

Repertorio Generale n. 657 del 24/08/2017

Oggetto: CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DELLA SALA DENOMINATA COLONNA SITA PRESSO IL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2017.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 241 del 24/08/2017

Oggetto: CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DELLA SALA DENOMINATA COLONNA SITA PRESSO IL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 161 del 21/08/2017 avente per oggetto: Mostra d'arte, personale di Nicotra Antonino. Concessione in uso temporaneo della sala denominata Colonna sita presso il "Palazzo Duchi di S. Stefano";

DETERMINA

Articolo 1

1. Il Comune di Taormina, nella qualità di proprietario, concede in uso temporaneo e oneroso all'artista Nicotra Antonino la sala denominata Colonna sita al piano terra dell'immobile Palazzo Duca di Santo Stefano sito in vico Spuches, Taormina.
2. Il Comune di Taormina garantisce che sull'immobile non insistono diritti reali o personali di

terzi che possono limitarne il libero godimento.

3. L'artista Nicotra Antonino , dichiara, di ben conoscere l'immobile, i suoi locali e la sua consistenza, di trovarlo rispondente al proprio uso, in buono stato di manutenzione e esente da difetti o vizi in grado di influire sulla sua funzionalità e sulla salute di chi vi accede.
4. I locali vengono consegnati all'artista Nicotra Antonino con verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 2

1. L'immobile è destinato esclusivamente ad uso culturale, museale ed espositivo ed è sede legale della Fondazione Giuseppe Mazzullo;
2. L'attività dell'esposizione è esercitata direttamente dall'artista Nicotra Antonino e dal personale incaricato.
3. Un diverso uso dei locali costituisce grave inadempimento. In tal caso il Comune di Taormina può revocare la concessione e chiedere il risarcimento dei danni.
4. Il Comune di Taormina garantisce che l'immobile è idoneo all'uso espositivo a cui l'artista Nicotra Antonino intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistici ed edili e alle autorizzazioni amministrative.

Articolo 3

1. La durata della concessione, in ragione del carattere transitorio e provvisorio dell'attività espositiva da svolgere all'interno dell'immobile, è dal 01 settembre 2017 al 15 settembre 2017.
2. Al termine della concessione gli incaricati delle parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
3. In caso di ritardato rilascio l'artista Nicotra Antonino sarà tenuta a pagare un'indennità di occupazione .
4. E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito della concessione alla scadenza.

Articolo 4

1. Il canone di concessione viene fissato in € 774,60, da pagare entro il 30 agosto. Il Pagamento dovrà essere effettuato, al seguente IBAN: BCC Pachino IT 72U0 8713 8259 1000 0000 80109. Causale: concessione sala Colonna Palazzo Duchi S Stefano dal 01 al 15 settembre 2017
2. Il canone è computato a giorni. L'occupazione dell'immobile anche per un solo giorno

obbliga l'artista Nicotra Antonino a corrisponderlo per intero.

Articolo 5

1. L'artista Nicotra Antonino , senza il consenso del Comune di Taormina, non può trasferire a terzi diritti sull'immobile.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta a carico dell'artista Nicotra Antonino:
 - a) la revoca immediata della concessione;
 - b) il pagamento di una penale d'importo pari a venti volte l'ammontare del canone dovuto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per mancata tempestiva riconsegna dell'immobile;
 - c) la responsabilità solidale con il terzo occupante per il pagamento dell'indennità stabilita per il pagamento dell'indennità stabilita per il periodo di occupazione illegittima.

Articolo 6

1. L'eventuale sopravvenuto ritiro delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività dell'artista Nicotra Antonino, anche se concernente la idoneità dell'immobile, non comporta a carico del Comune di Taormina alcuna responsabilità o onere di esecuzione di lavori di adattamento, ma solo la facoltà dell'artista Nicotra Antonino , di recedere dal contratto.

Articolo 7

1. Il mancato o ritardato pagamento del canone di concessione, e di qualsiasi altra somma prevista dal presente provvedimento costituisce immediatamente in mora l'artista Nicotra Antonino, fermo restando il potere di revoca del Comune di Taormina ed il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 8

1. L'artista Nicotra Antonino, senza la preventiva autorizzazione dei tecnici dell'Ufficio patrimonio del Comune di Taormina, non può in ogni caso modificare o alterare lo stato dei locali concessi .
2. La violazione del comma 1 costituisce inadempimento grave e causa di revoca della concessione.
3. L'artista Nicotra Antonino è altresì tenuta al risarcimento del danno subito dal Comune di Taormina ed all'assunzione di ogni conseguente onere e responsabilità nei confronti di autorità pubbliche.

4. Il Comune di Taormina può richiedere la rimessione in pristino stato dei locali, con esclusione di ogni indennizzo o compenso in favore dell'artista Nicotra Antonino , anche ove intenda acquisire all'immobile le opere realizzate.

Articolo 9

1. L'artista Nicotra Antonino provvede, a propria cura e spese, all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia delle sale e dei suoi impianti.
2. Le attività di manutenzione sono realizzate dall'artista Nicotra Antonino secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale – servizio Patrimonio.
3. Il Comune di Taormina può sostituirsi direttamente all'artista Nicotra Antonino inerte, con imputazione della spesa a suo carico, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
4. L'artista Nicotra Antonino comunica immediatamente al Comune di Taormina i guasti della cosa od interventi straordinari la cui riparazione gravi sull'Ente.

Articolo 10

1. L'artista Nicotra Antonino deve restituire i locali concessi nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta dalle parti. In ogni caso, l'immobile deve essere restituito in buono stato di manutenzione.

Articolo 12

1. L'artista Nicotra Antonino si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.
2. Si impegna, inoltre, a non introdurre o detenere nell'unità immobiliare e nelle sue pertinenze sostanze infiammabili.

Articolo 13

1. L'artista Nicotra Antonino consente in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta del Comune di Taormina, l'accesso ai tecnici o ai soggetti incaricati per ispezionare i locali, eseguire riparazioni o altre occorrenze.
2. La violazione di tali obblighi costituisce grave impedimento e causa di revoca della concessione.

Articolo 14

1. L'artista Nicotra Antonino , costituita custode dei locali concessi in uso temporaneo,,

esonera espressamente il Comune di Taormina da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se stessa o a terzi, oltre che da forza maggiore o caso fortuito, per fatto di terzi soggetti e, comunque, non derivanti da dolo o colpa grave del Comune di Taormina.

2. L'artista Nicotra Antonino si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e mantenere in vigore per tutto il periodo della concessione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Comune di Taormina, comunque riconducibili all'artista Nicotra Antonino, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a suo carico, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l'utilizzo delle strutture presenti nell'edificio.

Articolo 15

1. L'artista Nicotra Antonino, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sua abitazione sita in via Gelone 9 - 98124 Messina

Articolo 16

1. Il presente atto è esonerato dalla registrazione in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 17

1. L'artista Nicotra Antonino dichiara di accettare e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Articolo 18

1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle leggi vigenti in materia.
2. Il Presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui una consegnata all'artista Nicotra Antonino.
3. Con successivo provvedimento si procederà ad accertare le somme in entrate derivanti dal versamento eseguito dall'artista Nicotra Antonino.

Articolo 19

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione all'albo on-line del Comune di Taormina.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina N. 241 del 24/08/2017

Oggetto: CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DELLA SALA DENOMINATA COLONNA SITA PRESSO IL PALAZZO DUCHI DI S. STEFANO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2017.

Registrazione Albo on-line n. 1200/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 24/08/2017 al 08/09/2017

Taormina li, 11/09/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale